



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 11/08/2003

COMUNE DI VEGLIE (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 84 del 28.07.95

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO

degli interventi avutisi in sede di trattazione dell'argomento così come riportati nell'allegato "Interventi" che è parte integrante del presente atto;

premesso che con propria deliberazione n. 11 del 10.07.00, esecutiva a termini di legge, si è approvato il testo statutario vigente;

dato atto che la 1^a Commissione Consiliare permanente nella seduta del 09.04.03, alla luce della discussione avutasi in merito nelle sedute del Consiglio Comunale del 30/1 e del 4/4 u.s., ha esaminato la vigente disciplina statutaria in materia di Referendum, proponendo le seguenti modificazioni:

al primo comma aggiungere dopo "Comune" le parole "di Veglie";

al 2° comma aggiungere dopo "residenti" le parole "nel Comune di Veglie";

al 4° comma sostituire le parole "800 cittadini iscritti nelle liste elettorali" con le parole "1600 elettori residenti nel Comune di Veglie";

al comma 5° sostituire le parole "10 elettori", con le parole "20 elettori residenti";

Ritenuto quindi di procedere alla integrazione e modificazione dell'art. 8 dello Statuto comunale nella sua esistente formulazione così come suggerito dalla 1^a commissione Consiliare permanente;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del settore interessato;

Con voti favorevoli n. 20 ed astenuti n. 1 (Sabato) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) per le ragioni di cui in premessa, di apportare all'art. 8 del testo vigente dello Statuto del Comune di Veglie le seguenti modificazioni:

al primo comma aggiungere dopo "Comune" le parole "di Veglie";

al 2° comma aggiungere dopo "residenti" le parole "nel Comune di Veglie";

al 4° comma sostituire le parole "800 cittadini iscritti nelle liste elettorali" con le parole "1600 elettori

residenti nel Comune di Veglie";

al comma 5° sostituire le parole "10 elettori" con le parole "20 elettori residenti";

di dare atto che l'art. 8 dello Statuto Comunale risulta, pertanto, formulato nel seguente nuovo testo:

Art. 8

Referendum

consultivo propositivo abrogativo

1. Il Sindaco, può indire referendum consultivi della Comunità locale su provvedimenti di interesse generale ed in materia di esclusiva competenza locale, quando lo richiedano 800 elettori residenti nel Comune di Veglie, salvo i limiti di cui al successivo articolo.

2. E' indetto, altresì, referendum, propositivo su questioni interessanti l'intera Comunità locale e nelle materie di cui sopra, allorquando lo richiedano 800 elettori residenti nel Comune di Veglie.

3. I quesiti possono essere formulati anche in modo da consentire la scelta tra due o più opinioni relative alla stessa questione.

4. E indetto referendum abrogativo su provvedimenti di interesse generale ed in materia di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo, allorquando lo richiedano 1.600 elettori residenti nel Comune di Veglie.

5. La richiesta del Comitato Promotore deve essere sottoscritta da almeno 20 elettori residenti del Comune di Veglie.

6. Una Commissione consiliare istituita all'inizio della legislatura, e composta in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari, esamina l'istanza entro 15 gg. dalla presentazione, al solo fine di accertare che quanto proposto non confligga con il residuale ordinamento locale o con altri atti generali del Comune, non sia contraria a norme di legge e non comporti spese. In caso di esito negativo dell'esame, congruamente motivato, il Presidente del Consiglio lo comunica al Sindaco che respinge la richiesta.

7. Il Consiglio Comunale, fermo restando che è tenuto ad esprimersi sulla materia oggetto del referendum, entro i successivi sessanta giorni deve deliberare in conformità alla volontà popolare espressa dalla maggioranza assoluta dei voti validi, sempre che alla consultazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto.

8. Il Regolamento definisce le ulteriori modalità di attuazione disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità della richiesta di referendum.

9. Il Comune fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto referendario anche nel caso che lo stesso venga promosso da altri Enti intermedi con spese a carico dell'Ente promotore.

2) di dare atto che con la L. Cost. N° 3/01 è stato abrogato art. 130 della Cost. e pertanto il presente atto non è più soggetto al controllo preventivo di legittimità previsto art. 6 c. 5° del D.lgs. n° 267/00;

3) di disporre che i competenti Uffici provvedano alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 gg. consecutivi ai fini dell'entrata in vigore, nonché agli adempimenti finalizzati alla pubblicazione del testo sul B.U.R. Puglia e alla Trasmissione al Ministero dell'Interno.

Il Segretario Generale Il Presidente

Buccarella Carlo Armonico Valerio